



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. [REDACTED], sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7 maggio 2015, visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.pc. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48316 R.G. dell'anno 2014, vertente

tra

[REDACTED], nata a Kutaisi in Georgia il [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso dall' Avv. Francesco Zofrea, ed elegge domicilio presso lo studio del procuratore in Roma alla via [REDACTED]

ricorrente

e

Ministero Dell'Interno - Commissione Territoriale Per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma- in persona del Ministro *pro tempore* elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

resistente

OGGETTO: opposizione avverso il rifiuto del rilascio del visto per ricongiungimento familiare con istanza cautelare e richiesta di risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17 luglio 2014 la richiedente ha proposto opposizione avverso il rigetto della domanda di ricongiungimento familiare con il figlio minore [REDACTED] nato in Kutaisi il [REDACTED], che attualmente vive in Georgia.

Ha quindi dedotto che in data 1.10.2013, presentava presso lo Sportello Unico di Roma richiesta di ricongiungimento familiare ai sensi dell' art. 29 D.lsg. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni, allegando tutta la documentazione necessaria per il rilascio del nulla-osta. In data 12.03.2014 lo Sportello Unico per l' Immigrazione, esaminata la domanda, notificava il preavviso di rigetto, in quanto risultava mancante la documentazione inerente il raggiungimento della soglia minima del reddito necessario pari a 8625 euro, e l' integrazione della paga oraria sui bollettini inps relativi al 2013; nei termini previsti venivano trasmesse, a mezzo pec, dallo scrivente difensore, le integrazioni inerenti le attestazioni di pagamento dei contributi domestici e i bollettini di contributi domestici del periodo lavorativo contestato, dai quali si evince che l' importo da versare all' Inps nei bollettini con la paga oraria pari ad € 4,69 è identico ai bollettini rigenerati sulla base della paga oraria a 7,04 €. Dalla produzione di tale documentazione, si rileva che a prescindere dalla paga oraria, non muta l' importo dei contributi da versare all' Inps, in quanto risulta dalla ricevuta telematica di comunicazione obbligatoria all' Inps che il rapporto di lavoro n. 9512230398 del 20.7.2012 ha una retribuzione oraria pari a 7,04 per numero di ore settimanali 25. Nonostante ciò lo Sportello Unico per l' Immigrazione ha ritenuto che, anche in applicazione del principio del " tempus regit actum", il sopravvenuto mutamento economico, nella fattispecie in oggetto rappresentato dall' aumento della paga oraria dichiarata dal datore di lavoro, non è presente né sul sistema telematico delle " Comunicazioni Obbligatorie", e né sul sito dell' I.N.P.S.; dalla dichiarazione sostitutiva Cud del 2012, risulta il raggiungimento del reddito necessario, in quanto il cud 2012 ricomprende il periodo di lavoro dal 15.7.2012 al 31.12.2012; dalla dichiarazione sostitutiva Cud del 2013, risulta il raggiungimento del reddito necessario, in quanto il cud 2013 ricomprende il periodo di lavoro dal 01.01.2013 al 31.12.2013. Inoltre la ricorrente, ai sensi della normativa fiscale vigente, pur non essendo tenuta alla dichiarazione dei redditi, essendo unico reddito da lavoro dipendente, è ancora nei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all' anno 2013, che scadrebbe il 30.09.2014. Dalla consultazione presso lo Sportello Inps presso Roma Eur, n. protocollo 7001.15.07.2014.0158097, risulta che la retribuzione oraria è pari a 7,04. A prescindere dall' errore iniziale nel sistema telematico dell' Inps, ove risultava la paga oraria pari a 4,69 euro, è necessario valutare che dalla data della prima assunzione, ovvero dal 15.7.2012 la retribuzione oraria corrisponde a 7,04 euro; inoltre, a prescindere da ogni variazione della paga oraria, la modifica ha effetti ab origine, in quanto la paga oraria dei bollettini già pagati risulta equivalente a quelli con il nuovo importo modificato; che inoltre le modifiche risultano ufficialmente



all'INPS come da allegati e pertanto la dichiarazione del S.U.I. di Roma, contenuta nel decreto di rigetto ("*l' aumento della paga oraria dichiarata dal datore di lavoro, non è presente né sul sistema telematico delle " Comunicazioni Obbligatorie", e né sul sito dell' I.N.P.S."*) è priva di fondamento.

Ha pertanto formulato le seguenti conclusioni chiedendo: "*l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, con ogni conseguenza di legge, ritenendolo ingiusto e gravatorio, che venga disposto il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. In via cautelare si chiede anche che si provveda alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari."*

Il Ministero dell'Interno, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.e., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che le considerazioni inerenti l'errata valutazione della paga oraria, peraltro non incidente sui versamenti dei contributi Inps, non possono incidere sulla tutela dell'inviolabile diritto dello straniero all'unità familiare.

Rilevato che è lo stesso T.U. Immigrazione che, oltre a prevedere agli artt. 28-33 quale mezzo ordinario di tutela della vita familiare dello straniero il ricongiungimento familiare, espressamente contiene all'art.5, così come novellato dal d.lgs. n. 5/2007, la clausola di salvaguardia della coesione familiare, disponendo che anche nell' adottare il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare " si tiene conto anche della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell' interessato e dell' esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".

Preso atto che in data 11.12.2014, all'esito dell'istanza in autotutela, veniva decretata la revoca del provvedimento di rigetto.

Ritenuto, pertanto, che l'accertato annullamento da parte della Prefettura consenta, in via dirimente, di ritenere cessata la materia del contendere (intesa come verifica della sopravvenuta assenza delle condizioni di ammissibilità dell'azione e, precipuamente, della carenza di interesse ad agire e contraddire).

Rilevato che il procedimento è scaturito da un errore del sistema telematico dell'Inps circa la retribuzione oraria percepita e che tale circostanza non ponga in predicato alcuna valutazione delle conseguenze processuali afferenti l'applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. Corte cass. II sez. 14.4.1995 n. 4278) potendo, all'esito, disporsi la compensazione delle spese di giudizio

P.q.m.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, per quanto esposto in parte motiva;

compensa le spese nei confronti del Ministero dell'Interno.

Così deciso, in Roma, il 7 maggio 2015

Il Giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Como, li 11/05/2015

IL CANCELLIERE